

# LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

## DIRETTIVA 2022/2464/UE



Materiali informativi realizzati da DINTEC – Agenzia in house del Sistema camerale, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione istituzionale Unioncamere – MASE per le iniziative info-formative previste nel PNRR – Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Investimento 3.3 “Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”.

Supporto tecnico



## PREMESSA

Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata un principio cardine per le imprese, i governi e la società nel suo complesso. Il concetto di sviluppo sostenibile, introdotto dal **Rapporto Brundtland** nel **1987**, ha posto le basi per un nuovo paradigma economico che coniuga **crecita, equità sociale e tutela ambientale**. In questo contesto, le aziende non possono più limitarsi a perseguire il profitto come unico obiettivo, ma devono integrare nelle proprie strategie considerazioni di tipo ambientale, sociale e di governance (**ESG**).

Uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e la credibilità dell'impegno aziendale in materia di sostenibilità è la rendicontazione non finanziaria. Questo documento, ormai obbligatorio per molte imprese in Europa grazie alla **Direttiva 2022/2464/UE** sulla rendicontazione di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*), consente di valutare l'impatto delle attività aziendali su aspetti chiave come le **emissioni di CO<sub>2</sub>**, la **gestione delle risorse**, il **rispetto dei diritti umani** e la **governance etica**. La rendicontazione non finanziaria rappresenta non solo un dovere normativo, ma anche un'opportunità per le imprese di rafforzare la propria reputazione, attrarre investitori responsabili e costruire un rapporto di fiducia con i propri stakeholder.

L'importanza di una rendicontazione chiara, affidabile e comparabile è sempre più evidente in un mercato globale in cui consumatori, investitori e istituzioni chiedono maggiore accountability. Attraverso standard internazionali come il **Global Reporting Initiative (GRI)** o **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, le aziende possono fornire informazioni strutturate e misurabili sulle loro performance di sostenibilità.

In questo modo, la rendicontazione non finanziaria diventa un elemento essenziale per orientare le scelte strategiche aziendali verso modelli di business realmente sostenibili e resilienti nel lungo periodo.



## LA CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE - CSRD

Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha intrapreso un percorso di riforme volte a rafforzare la **transizione verso la sostenibilità**, posizionandosi in prima linea rispetto ad altre aree del mondo in relazione al tematica in oggetto. L'obiettivo principale è quello di costruire un sistema economico e finanziario sempre più orientato alla **neutralità climatica**, da raggiungere entro il 2050 , attraverso misure strategiche come il **Green Deal** e la roadmap sulla Finanza Sostenibile. Queste iniziative mirano a rendere le aziende più consapevoli e responsabili dell'impatto generato sulle **dimensioni ambientali, sociali e di governance** ( ESG ).

Un tassello fondamentale di questa strategia è rappresentato dalla **Corporate Sustainability Reporting Direttiva (CSRD)**, una normativa adottata nel 2022 per rafforzare e standardizzare la rendicontazione delle informazioni ESG. La CSRD ha sostituito la precedente Direttiva sulla comunicazione non finanziaria (Non Financial Reporting Directive - NFRD), **ampliando l'obbligo di rendicontazione** a un numero maggiore di imprese, incluse le PMI quotate , e introducendo **criteri più rigorosi** per garantire maggiore trasparenza e comparabilità delle informazioni non finanziarie.

Il fine ultimo è quello di incentivare una maggiore responsabilità aziendale e di fornire agli investitori dati più accurati per prendere decisioni informate.

La nuova direttiva è stata ufficialmente approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022. A livello nazionale, **l'Italia** ha recepito la CSRD con il **Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 settembre 2024 ed entrato in vigore il 25 settembre 2024 . Questo passaggio normativo segna un ulteriore passo avanti nell'implementazione di standard più elevati in materia di **trasparenza e sostenibilità aziendale** , rafforzando l'impegno dell'Europa verso un futuro più sostenibile e responsabile.



# APPROFONDIMENTO

## PACCHETTO OMNIBUS DELLA COMMISSIONE UE

In risposta alle sollecitazioni di diversi settori industriali e aziende, soprattutto delle PMI, e di alcuni Stati membri, volte a diminuire il carico normativo imposto in ambito di sostenibilità, la Commissione Europea ha avviato un processo di revisione e semplificazione delle regolamentazioni.

L'intento è ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'attuazione del Green Deal, senza compromettere lo sviluppo economico. Con l'obiettivo di ridurre anche gli obblighi di rendicontazione, il primo **pacchetto di semplificazioni**, denominato **"Omnibus"** presentato il 26 febbraio, riguarda in particolare le seguenti normative:

### PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE OMNIBUS DELLA COMMISSIONE UE

#### Corporate Sustainability Reporting Directive

(Direttiva UE 2022/2464 CSRD)

#### Tassonomia UE

(Reg. UE 2020/852)

#### Corporate Sustainability Due Diligence Directive

(Direttiva 2024/1760 CSDDD)

#### Carbon Adjustment Mechanism

(Reg. 2023/956 CBAM)

In particolare, per la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), gli obblighi di segnalazione si applicherebbero esclusivamente alle **grandi imprese** con oltre 1.000 dipendenti, ossia quelle che superano questa soglia e registrano un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio che supera i 25 milioni di euro. Di conseguenza, il numero di aziende soggette a tali requisiti si **ridurrebbe di circa l'80%**. Inoltre, è stata introdotta una **sospensione temporanea di due anni per le aziende che avrebbero dovuto iniziare a rendicontare nel 2026 e 2027**.

L'obiettivo sarà una significativa riduzione del numero di dati richiesti, una maggiore chiarezza delle disposizioni considerate ambigue, un miglior allineamento con altre normative e l'eliminazione di ridondanze nei dati da segnalazione.

Le proposte legislative saranno ora presentate al Parlamento Europeo e al Consiglio per la loro considerazione e adozione. I cambiamenti sulle norme CSRD, la CSDDD e il CBAM entreranno in vigore una volta che i co-legislatori avranno raggiunto un accordo sulle proposte.

# I PRINCIPALI ASPETTI INTRODOTTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA

## 1. Ampliamento del perimetro di applicazione

Rispetto alla normativa precedente, è stato ampliato il numero di imprese obbligate alla redazione del bilancio di sostenibilità. In particolare, si fa riferimento a quelle aziende che, alla data di chiusura del bilancio, hanno superato, nel primo anno di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, almeno due dei tre parametri dimensionali previsti.

### Dal 2025

(anno fiscale 2024)

#### IMPRESE ATTUALMENTE SOGGETTE ALLA DIRETTIVA NFRD

Imprese quotate, banche e assicurazioni con:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **500**,
- totale dello stato patrimoniale: **25 milioni di euro**,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **50 milioni di euro**.

### Dal 2026

(anno fiscale 2025)

#### GRANDI IMPRESE

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **250**,
- totale dello stato patrimoniale: **25 milioni di euro**,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **50 milioni di euro**.

### Dal 2027

(anno fiscale 2026)

#### PICCOLE E MEDIE IMPRESE QUOTATE (PMI)

Gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni dipendenti da un gruppo con:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **non inferiore a 11 e non superiore a 250**,
- totale dello stato patrimoniale: **superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni di euro**,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: **superiore 900 mila euro e inferiore a 50 milioni di euro**.

### Dal 2029

(anno fiscale 2028)

#### SOCIETÀ FIGLIE E SUCCURSALI DI SOCIETÀ MADRI EXTRA-EUROPEE

Per le quali la capogruppo ha generato ricavi netti superiori a **150 milioni di euro e**:

- un'impresa figlia soddisfa i requisiti dimensionali della CSRD,
- una succursale ha generato ricavi netti superiori a **40 milioni di euro nell'esercizio precedente**.

## 2. Doppia Materialità

La **Corporate Sustainability Reporting Direttiva** (CSRD) introduce il concetto di doppia rilevanza (o doppia materialità), imponendo alle imprese l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sia sull'impatto delle loro attività su persone e ambiente (prospettiva *inside-out*), sia sui rischi e le opportunità che i fattori di sostenibilità possono avere sullo sviluppo e sulla performance aziendale (prospettiva *outside-in*).

L'analisi di materialità diventa quindi un elemento centrale nei bilanci di sostenibilità, in quanto consente di identificare i temi più rilevanti per descrivere l'impatto dell'azienda sulla società e sull'ambiente.

**La doppia materialità comprende due dimensioni:**

### Materialità dell'impatto

riguarda le informazioni sugli effetti dell'impresa sulle **persone** e sull'ambiente in relazione a una specifica questione di sostenibilità. Questo include **l'impatto ambientale delle loro attività, il coinvolgimento e il trattamento dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani e l'integrità della governance aziendale**. In pratica le imprese, devono considerare come le loro azioni influenzano il mondo esterno.



### Materialità finanziaria

riguarda le informazioni sui **rischi e le opportunità legate alla sostenibilità**, che possono influenzare lo sviluppo dell'impresa, la sua posizione finanziaria, le performance economiche, i flussi di cassa, l'accesso ai finanziamenti e i costi del capitale nel breve, medio e lungo termine.

Una delle principali novità della Direttiva riguarda la sostituzione del termine "informazioni di carattere non finanziario" con "informazioni sulla sostenibilità", per sottolineare il legame tra le politiche ambientali, sociali e di governance e l'andamento economico-finanziario delle imprese.

Questa analisi dovrà essere condotta in conformità con le **linee guida EFRAG**, che assicurano un approccio omogeneo nella raccolta e nella comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità.

### 3. **Obbligo di Attestazione**

La Direttiva stabilisce l'obbligo di attestazione del report di sostenibilità. La conformità della rendicontazione sarà attestata da revisori legali e società di revisione, anche se l'Italia sembra non estendere tale possibilità agli organismi di certificazione.

Nei primi tre anni è prevista una "limited assurance", che diventerà "reasonable assurance" dal 2028 (ovvero quella tipica del bilancio economico-finanziario).

### 4. **Integrazione della catena del valore**

Le aziende saranno tenute a riportare anche le informazioni **sugli impatti materiali**, sui rischi e sulle opportunità legati all'intera filiera, sia a monte (upstream) che a valle (downstream), come esito delle attività di due diligence e dell'analisi di materialità.

### 5. **Collocazione dell'informativa di sostenibilità**

Le aziende dovranno inserire le **informazioni sulla sostenibilità** all'interno della Relazione sulla Gestione, anziché in un documento separato, per assicurare una maggiore integrazione.

### 6. **Formato digitale**

Per favorire una maggiore diffusione delle informazioni sulla sostenibilità, le imprese saranno obbligate a digitalizzare i propri **report**, adottando il linguaggio **XHTML e il linguaggio di marcatura XBRL**. Questo richiederà l'uso di "*tag*" (etichette digitali) per la rendicontazione ESG.

### 7. **Standard Obbligatorie**

Per assicurare una maggiore comparabilità delle informazioni, le imprese dovranno adottare uno standard unico di rendicontazione, l'**ESRS** (European Sustainability Reporting Standard), sviluppato dall'**EFRAG** (European Financial Reporting Advisory Group). Per le PMI non soggette alla normativa sono stati introdotti gli standard volontari VSME (Voluntary Standard for SMEs), adeguati alle loro esigenze e caratteristiche.

## RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI DI NOVITÀ VS NFRD (NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE)


	<b>NFRD (95:2014)</b>	<b>CSRD (2464:2022)</b>
<b>Perimetro</b>	Società quotate con 500+ dipendenti, Banche, Assicurazioni	Grandi imprese che superano 2 dei 3 criteri (+20 Mln€ stato patrimoniale, +40 Mln€ di ricavi netti, +250 dipendenti), Società quotate (incluse le PMI), Imprese estere con ricavi in UE +150 Mln€
<b>Contenuti</b>	Informazioni di natura non finanziaria	Informazioni sugli aspetti di sostenibilità, contenuti dettagliati (es. doppia materialità), definiti standard ad hoc (ESRS)
<b>Garanzie</b>	Dimostrazione di esistenza	Attestazione di conformità
<b>Formato</b>	Può essere incluso all'interno della relazione di bilancio o report a sé stante	Incluso all'interno della relazione di bilancio in apposita sezione, in formato digitale (ESEF Delegated Regulation 815:2019)
<b>Standard di Rendicontazione</b>	Standard nazionali o internazionali	Standard EFRAG
<b>Collocazione dell'informativa</b>	Relazione sulla gestione o relazione separata	Relazione sulla gestione in apposita sezione
<b>Digitalizzazione</b>	Nessun obbligo	Formato XBRL (linguaggio di marcatura per scambiare informazioni di business finanziarie)
<b>Assurance</b>	Nessun obbligo	Obbligatoria

# EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARD (ESRS)

Il 31 luglio 2023, la Commissione Europea ha adottato gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, con la finalità di introdurre standard comuni e aiutare le aziende a ridurre i costi di rendicontazione nel medio e lungo periodo, evitando la necessità di ricorrere a molteplici volontari standard.

Gli standard ESRS, che **coprono tematiche ambientali, sociali e di governance**, consentiranno alle imprese di dimostrare il loro impegno verso il Green Deal e di essere in regola per accedere a finanziamenti sostenibili. Inoltre, la Commissione ha lavorato per garantire un elevato livello di **allineamento tra gli ESRS e gli standard dell' International Sustainability Standards Board (ISSB) e della Global Reporting Initiative (GRI)**, con l'obiettivo di assicurare una buona interoperabilità tra gli standard europei e quelli globali, evitando così doppie rendicontazioni da parte delle imprese.

Gli ESRS sono composti da **12 standard** suddivisi in quattro categorie, il cui contenuto è presente nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2023/2772: **due Cross Cutting Standards** di ambito generale e **dieci Topical Standards** (Environmental, Social, Governance) suddivisi per topic: 5 ambientali, 4 sociali e 1 sulla governance.



Le PMI sono coinvolte perché:

- **sono parte della catena del valore** di grandi imprese che richiedono informazioni sugli impatti relativi a questioni ambientali, forza lavoro e pratiche di governance,
- la **qualificazione come fornitore** di grandi imprese, la partecipazione a bandi e l'accesso a finanziamenti dipendono dalla rendicontazione di sostenibilità,
- le **informazioni sono necessarie alla capogruppo** per redigere la rendicontazione di sostenibilità,
- sono **richieste dal sistema bancario** per il rating ESG.

### VOLUNTARY STANDARD FOR SMES (VSME)

Il **VSME (Voluntary Standard for SMEs)** è stato sviluppato per supportare le micro, piccole e medie imprese nella fornitura di dati sulla sostenibilità, rispondendo così alle richieste di grandi aziende, investitori e finanziatori. Questo standard facilita l'accesso ai finanziamenti e ottimizza la gestione delle tematiche legate alla sostenibilità.

Pur affrontando gli stessi ambiti normativi previsti per le grandi imprese dagli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), il VSME adotta un approccio proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche delle PMI. In particolare, lo standard aiuta le PMI a:

- Fornire **informazioni strutturate** per rispondere alle esigenze di sostenibilità di grandi aziende, investitori e istituti finanziari,
- Migliorare la **gestione e il monitoraggio** delle sfide legate alla sostenibilità,
- Contribuire attivamente a **un'economia più sostenibile, equa e inclusiva**.

Lo standard si presenta con **due moduli** di complessità crescente – **Basic e Comprehensive** – per consentire alle imprese di adottare gradualmente pratiche di rendicontazione della sostenibilità.

Il **Modulo Base** (“Basic Module”) degli Standard VSME si articola in 11 punti (dal B1 al B11):

▪ **Informazioni Generali**

**B1:** Dati generali sulla tipologia di report (solo Modulo Base, oppure anche Modulo Comprensivo), e sull’azienda che lo compila.

**B2:** Pratiche, strategie e iniziative future per la transizione verso un’economia più sostenibile.

• **Metriche Ambientali**

**B3:** Energia ed emissioni di gas serra

**B4:** Inquinamento dell’aria, acqua e suolo

**B5:** Biodiversità

**B6:** Acqua

**B7:** Uso risorse, economia circolare e gestione rifiuti

• **Metriche Sociali**

**B8:** Forza lavoro – Caratteristiche generali

**B9:** Forza lavoro – Salute e sicurezza

**B10:** Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

• **Metriche Governance**

**B11:** Condanne e multe per corruzione e concussione

Il **Modulo Comprensivo** (“Comprehensive Module”) degli standard VSME è pensato per integrare dei dati aggiuntivi, nel caso che questi siano richiesti dagli stakeholders. Il Modulo Comprensivo è quindi complementare al Modulo Base.

Si compone dei seguenti punti:

**C1:** Strategia: Modello di business e iniziative legate alla sostenibilità.

**C2:** Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un’economia più sostenibile.

**C3:** Obiettivi di riduzione GHG e piano di transizione climatica.

**C4:** Rischi climatici.

**C5:** Ulteriori caratteristiche generali della forza lavoro.

**C6:** Politiche e processi sui diritti umani.

**C7:** Gravi incidenti negativi sui diritti umani.

**C8:** Ricavi da settori specifici e esclusione dai benchmark UE.

**C9:** Diversità di genere negli organi di governance.

Oltre ai due moduli, lo standard comprende:

- **Appendice A:** glossario.
- **Appendice B:** elenco di possibili tematiche di sostenibilità (collegamento con RA 16 degli ESRS).
- **Appendice C:** informazioni per i partecipanti al mercato finanziario che utilizzano le informazioni prodotte con lo standard VSME (riconciliazione con altre normative UE).

**Con gli standard VSME non è prevista l'analisi di materialità.**

